

# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

## REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELL' ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

### TITOLO I

#### ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del D.M. 17 maggio 1995, n° 317, e dell'art 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, le funzioni inerenti l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa e tecnica delle autoscuole sono attribuite alle Province.
2. La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni::
  - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 - Nuovo codice della strada
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  - Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n° 360 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada;
  - Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n° 317 - Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole;
  - D.M. 17 settembre 1997, n. 391;
  - D.M. 9 novembre 1992, n. 99;
  - Legge 8 agosto 1991, n° 264 - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  - Legge 4 gennaio 1994. n° 11 - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi;
  - Decreto 8 agosto 1994 - Recepimento della direttiva del Consiglio n° 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernenti le patenti di guida;
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
  - Presente regolamento;

#### ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

1. Le autoscuole hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione e l'addestramento dei conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole potranno svolgere, se richieste dalle singole autorità scolastiche o dalla Provincia, attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.
3. Le autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, prevista dall'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli artt. 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n° 264. Nello svolgimento di detta attività si applicano all'autoscuola le disposizioni di cui alla Legge 264/91.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n° 11, l'attività indicata al n° 1 della tabella 3) allegata alla legge 1 dicembre 1986, n° 870, "Esami per conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle autoscuole.

6. Le autoscuole, infine, possono organizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corsi di aggiornamento, con rilascio di relativi attestati di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida, limitatamente all'autorizzazione di cui al comma 1 lettere a) e b) del successivo articolo 3.

7. Fatto salvo quanto disposto da attuali o ulteriori disposizioni, nonché da modifiche allo stesso Regolamento, non è consentito alle autoscuole svolgere attività non previste o contrastanti con gli stessi, i trasgressori andranno incontro alle sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.

### **ART. 3 - CATEGORIE**

1. Le autoscuole autorizzate si distinguono in due tipi:

- a) scuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A,B,C,D ed E, delle patenti speciali delle categorie A,B,C,D, ai relativi esami di revisione ed al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- b) scuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle corrispondenti patenti speciali ed ai relativi esami di revisione.

2. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento di tutte le categorie di patenti possono preparare candidati agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida.

3. Le autoscuole che intendono variare il tipo di categoria devono ottenere preventivamente l'autorizzazione dalla Provincia. Tale autorizzazione sarà rilasciata una volta verificata la conformità della documentazione prodotta alla normativa di cui al presente Regolamento.

4. Le autoscuole di tipo b), che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2 del Codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un unico consorzio.

5. Le autoscuole di tipo a), ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono includere nel loro organico almeno un istruttore in possesso di patente di guida comprendente la categoria A e DE. Tale obbligo decade nel caso in cui l'autoscuola demandi al centro di istruzione le esercitazioni di guida relative alle categorie superiori.

6. Le autoscuole facenti capo allo stesso proprietario, stessa società o ente, possono, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, condividere tra loro istruttori, insegnanti e veicoli.

### **ART. 4 - CENTRI DI ISTRUZIONE**

1. A due o più autoscuole autorizzate, di cui almeno una di tipo b), è data facoltà di consorziarsi, secondo quanto disposto dal Codice Civile (art. 2602 e seguenti), e costituire un Centro di istruzione automobilistica riconosciuti dalla Provincia a mente dell'art. 105 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 112/98.

2. Il legale rappresentante del Consorzio dovrà comunicare:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
- b) il responsabile del Centro di istruzione;
- c) le generalità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida;

3. Il responsabile del Centro di istruzione dovrà comunicare:

- a) le generalità degli istruttori;
- b) l'ubicazione della sede del Centro tenendo presente che i locali da adibire a Centro di istruzione devono essere situati in uno dei Comuni in cui ha sede almeno una delle autoscuole aderenti e

deve avere una configurazione propria non potendo essere utilizzata, quale sede del Centro, la sede di una delle autoscuole consociate.

c) l'eventuale insegna prescelta.

4. Se le singole autoscuole demandano al Centro di istruzione anche l'effettuazione del corso di teoria, il responsabile del Centro di istruzione deve comunicare, oltre a quanto previsto al precedente comma, anche le generalità degli insegnanti di teoria.

5. Il Centro di istruzione deve essere dotato di:

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

6. Il responsabile del Centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del Nuovo codice della strada.

7. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. L'attività delle autoscuole, in tal caso, può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

8. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che devono preventivamente essere annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro, il non rispetto del presente articolo comporta le sanzioni di cui all'art. 24 comma 8 del presente Regolamento.

9. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i Centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

10. A due o più autoscuole facenti capo ad unico proprietario, società o ente non è data facoltà di costituire Centri per l'istruzione automobilistica, fatta salva l'adesione al centro medesimo, di almeno una autoscuola appartenente a proprietario diverso da quelli sopra menzionati.

11. Non è data facoltà a singole autoscuole di poter aderire a più Centri di istruzione.

12. Quanto disposto dall'art. 2 comma 7 si intende esteso anche ai centri di istruzione.

## **TITOLO II**

### **ART. 5 - AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, a società o ad enti.

2. L'autorizzazione per l'apertura di nuove autoscuole può essere rilasciata a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel Comune, limite che può scendere a 12.000 qualora nell'ambito provinciale l'indice di motorizzazione (abitanti/veicoli) risultasse superiore del 10% all'indice nazionale (desunto dai dati I.S.T.A.T.).

3. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in Comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri, calcolata sul percorso pedonale pubblico più breve.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata purché si rispettino le seguenti distanze da altre autoscuole:

- a) metri 200 per quelle situate nello stesso Comune;
- b) metri 500 per quelle site in Comuni limitrofe, anche se situati in province diverse.

5. L'autorizzazione è rilasciata, con proprio decreto, dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a favore del richiedente previa verifica, in capo al medesimo, dei seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto 21 anni;
- b) risulti di buona condotta, non sia delinquente abituale (arti 102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.);
- c)
- d) non sia stato, e non sia, sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art 120, c. 1, del N.C.d S. previste dalla legge 3 agosto 1988, n° 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- e) sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- f) sia in possesso del certificato di abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, rilasciato dall'Ufficio provinciale della Direzione della motorizzazione civile e trasporti ovvero dalla Provincia.
- g) disponga di adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

6. L'intestatario (titolare, amministratore, legale rappresentante o persona da questi delegata) dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo personalmente del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

7. Nell'ipotesi di società o di enti, l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante. In tal caso la delega, risultante da procura generale redatta per atto pubblico precedente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere allegata in copia autenticata da parte del richiedente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

8. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o alla persona da questi delegata.

9. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore;

10. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica tali requisiti devono essere posseduti da ogni uno di questi.

11. Onde consentire una redistribuzione territoriale delle autoscuole esistenti nonché vagliare la possibilità di nuove aperture è dato mandato all'Ufficio Autoscuole affinché in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Provinciale provveda ad aggregare comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei fino al raggiungimento da un minimo di 8.000 ad un massimo di 15.000 abitanti per consentire l'apertura di nuove autoscuole, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 317/95 art. 1 comma 7. Gli atti consequenziali saranno approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale.

## **ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione, da presentare in carta legale alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Autoscuole e Trasporti, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare, dell'amministratore, del legale rappresentante, o della persona da questi delegata, nei casi consentiti dal presente Regolamento;
- b) esatta denominazione dell'autoscuola ed ubicazione della sede;
- c) eventuale insegna prescelta;

La domanda deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili del titolare, degli amministratori (nel caso di società non aventi personalità giuridica), del legale rappresentante e della persona da questi delegata;
- d) certificati di iscrizione al registro delle imprese e al registro ditte rilasciati dalla C.C.I.A.A. competente per territorio dell'impresa, con relativa dicitura antimafia;

- e) copia autenticata del diploma di istruzione di secondo grado relativo ai soggetti di cui al precedente punto c) del presente articolo;
- f) copia autenticata del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, rilasciato dall'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti, ovvero dalla Provincia;
- g) copia autenticata dell'atto costitutivo, e dell'eventuale statuto ad esso allegato, nel caso di società od enti;
- h) certificazione dell'avvenuta omologazione della società od ente disposta dal Tribunale competente per territorio;
- i) attestazione di avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- j) copia autenticata del contratto, o dell'atto di proprietà, che attesti la disponibilità legale dei locali che saranno utilizzati, per l'attività di autoscuola, dall'impresa istante;
- k) pianta in scala 1:100, redatta e firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317;
- l) certificato di agibilità, contenente la dichiarazione di destinazione d'uso dei locali e la certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale che attesti la rispondenza dei locali alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, rilasciato dal Comune di ubicazione dei locali di cui trattasi;
- m) documentazione di adeguata capacità finanziaria secondo quanto espressamente stabilito dal successivo art. 7 del presente Regolamento;
- n) elenco dettagliato del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico-didattiche disponibili presso i locali, secondo quanto indicato agli artt. 14, 15, 16 del presente Regolamento;
- o) elenco degli istruttori di guida ed degli insegnanti di teoria di cui si chiede l'inserimento in organico dell'autoscuola, con le modalità previste all'art. 17 del presente Regolamento;
- p) copia autenticata dell'eventuale atto pubblico di delega della rappresentanza legale;
- q) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa il rispetto delle distanze di cui al comma 3 o 4 del presente regolamento.

In alternativa ai certificati di cui alle lettere a) b) c), può essere prodotta l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. La domanda di cui al presente articolo deve essere corredata dagli allegati indicati entro, e non oltre, 30 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine, senza che uno o più allegati siano stati depositati, la pratica sarà definitivamente archiviata con decreto dirigenziale.

3. Nel caso di società od enti i certificati di nascita, di residenza, lo stato di famiglia (o relativa autocertificazione) da allegare alla domanda di autorizzazione devono riferirsi:

- a) a tutti i soci quando trattasi di società semplice;
- b) ai soci amministratori quando trattasi di altra società di persone;
- c) al legale rappresentante e, se previsto, da persona da questi delegata nel caso di società con personalità giuridica od enti.

## **ART. 7 - CAPACITÀ FINANZIARIA**

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria producendo, all'atto della presentazione della domanda, adeguata certificazione attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, per un valore non inferiore a € 51.645,69, ovvero producendo una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di € 25.822,84 e rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

## **ART. 8 - TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE ED AFFITTO DELL'IMPRESA**

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".

2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di

quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento, per il richiedente, del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Fino al momento del rilascio materiale della nuova autorizzazione, il trasferimento del complesso aziendale non potrà considerarsi efficace sotto il profilo amministrativo. La responsabilità professionale e la titolarità dell'attività di autoscuola, per il periodo anzidetto, graverà sul soggetto trasferente.

4. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eventuali eredi potranno richiedere, entro e non oltre 30 giorni dall'apertura della successione ereditaria, o la sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, o il proseguimento dell'attività stessa in persona di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto deceduto. La prosecuzione dell'attività dell'autoscuola, su specifica richiesta congiunta degli eredi, sarà consentita, previo rilascio di apposito decreto del Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dal decesso del "de cuius".

5. Nell'ipotesi in cui gli eredi non intendano proseguire nella conduzione dell'autoscuola dovranno dare formale comunicazione di rinuncia dell'autorizzazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'apertura della successione ereditaria provvedendo, alternativamente, come segue:

- a) o trasmettendo idonea documentazione atta ad identificare una diversa autoscuola che, consenziente ed operante nello stesso comune (o in mancanza di quello più vicino), possa curare l'espletamento delle pratiche ancora pendenti;
- b) o comunicando i nominativi delle persone che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'espletamento delle mansioni di istruttore di guida e di insegnante di teoria, completino le pratiche pendenti per conto degli eredi medesimi. In tale ipotesi sarà cura degli eredi medesimi richiedere formale nulla osta alla Provincia per l'attività conseguente.

Dovranno inoltre essere presentati alla Provincia tutti i registri per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine.

6. Nel caso di impedimento (sopravvenuta incapacità fisica o materiale, gravi motivazioni personali ecc.), adeguatamente documentato, del titolare o del legale rappresentante dell'autoscuola (in caso di società od ente) è consentito, previo rilascio di nulla osta da parte del Funzionario competente, il proseguimento dell'attività da parte di un sostituto avente i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito per un periodo non superiore a mesi 6. Il titolare o il legale rappresentante di società od ente dovrà dare tempestiva comunicazione dell'impedimento alla Provincia e contestualmente richiedere il prescritto nulla osta.

7. Nel caso di ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci (da documentare mediante esibizione di una copia autentica del relativo verbale) da una società od ente autorizzati a svolgere l'attività di autoscuola, il responsabile dell'attività dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia la modifica della composizione sociale. La Provincia, qualora le modifiche comunicate non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione, esperiti gli accertamenti in merito alla permanenza dei requisiti essenziali, ne prenderà atto con provvedimento del Funzionario responsabile.

8. Il recesso e l'esclusione di uno o più soci da una società semplice, titolare di un'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima. La richiesta relativa, tempestivamente presentata dai rimanenti soci, deve essere corredata da copia autentica della scrittura privata o dell'atto pubblico contenente, tra l'altro, la dichiarazione di assenso degli stessi.

9. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore, e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

10. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988 possono trasformare la propria ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, ed assumere nella stessa la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei Centri di istruzione a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'apertura di una nuova attività di autoscuola. Analogamente è consentita, alle medesime autoscuole, la trasformazione da società a ditta individuale.

11. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

12. Ai sensi dell'art. 2563 del CC. è prevista per le Autoscuole la fattispecie dell'affitto d'azienda. A tal fine l'affittuario dovrà comunque possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il trasferimento dell'azienda, comprese le garanzie finanziarie. Inoltre la temporaneità del trasferimento, desumibile dalla esatta quantificazione temporale della durata del contratto, indicata nell'apposito atto notarile, sarà elemento indispensabile ed imprescindibile.

#### **ART. 9 - MODIFICA DENOMINAZIONE**

1. Se varia la denominazione dell'impresa si procede su richiesta del titolare, corredata dal certificato di variazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. e dalla copia autenticata del verbale sociale di modificazione nell'ipotesi di società od ente, all'aggiornamento dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente responsabile.

#### **ART. 10 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale e incondizionata rinuncia dell'attività, restituendo nel contempo il decreto di autorizzazione.

2. Nel caso di rinuncia espressa del titolare, o di scioglimento di società, dovrà essere anche comunicato alla Provincia il programma di completamento delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti che potrà prevedere o l'espletamento delle stesse sotto la diretta responsabilità del titolare entro il periodo massimo di validità dell'ultimo foglio rosa rilasciato ovvero la distrazione di tutte le pratiche pendenti in capo ad altra autoscuola consenziente ed operante nello stesso Comune, o in mancanza in quello più vicino. Il programma dovrà essere sottoposto al preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.

#### **ART. 11 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ E PROROGHE**

1. L'attività può essere sospesa per gravi e documentati motivi, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e previa nulla osta del Dirigente competente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Qualora trascorso detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione viene dichiarata decaduta con decreto del Dirigente anzidetto. Dell'avvenuta ripresa, entro il periodo concesso, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

### **TITOLO III**

#### **ART. 12 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. Il trasferimento della sede, fermo restando il rispetto delle distanze di cui al comma 4 art. 5 del presente Regolamento, sarà consentito all'interno del medesimo Comune o verso altri Comuni che presentino adeguata disponibilità ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del presente regolamento.

2. In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo dei locali, sede dell'autoscuola, chiusura al traffico, inagibilità dei locali, per cause indipendenti dalla volontà del proprietario o del legale rappresentante dell'autoscuola e, per un periodo superiore ai tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a tutte le altre autoscuole non può essere inferiore a mt. 200, ivi comprese le autoscuole con sede in Comuni o Province limitrofe;

3. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, redatta in carta legale e rivolta alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Autoscuole e Trasporti, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare e/o legale rappresentante;
- b) esatta denominazione e ubicazione della vecchia e della nuova sede dell'attività;

4. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia autenticata del documento attestante la disponibilità legale dei locali.
  - b) pianta in scala 1:100, redatta e firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal D.M. 317/95;
  - c) certificato di agibilità e dichiarazione di destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune del luogo di ubicazione dei locali;
  - d) certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale attestante la rispondenza degli stessi alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;
  - e) certificato di residenza e stato di famiglia del responsabile dell'attività o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
  - f) Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle distanze di cui al comma 4 art. 5, o del comma 2 del presente articolo.

## **ART. 13 - LOCALI**

1. L'attività delle autoscuole e dei Centri di istruzione deve essere svolta solamente nei locali riconosciuti idonei dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Non sono, pertanto, ammesse sedi o recapiti diversi.

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I locali devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq. di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq., dotata di idoneo arredamento e separato dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo.
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

4. L'attività dell'autoscuola, relativa all'insegnamento teorico e al disbrigo delle pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5. Le esercitazioni di guida devono essere effettuate, nel territorio comunale della sede, nel comune sede di esame. Parimenti è vietato alle autoscuole ed ai centri il prelievo degli allievi in comuni diversi da quello della sede dell'autoscuola.

6. Deroghe a quanto stabilito dal precedente comma 5 devono essere richieste e motivate preventivamente all'Amministrazione Provinciale.

7 I criteri stabiliti nel presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 4 e 5, non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/1995 (1 febbraio 1996) anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991). In tale ipotesi i locali destinati all'attività di autoscuola potranno avere in comune con quelli utilizzati per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esclusivamente l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, purché questi ultimi abbiano una superficie pari o superiore a mq. 20 (art. 1, e. 4, D.M. 9/11/1992).

8. I criteri stabiliti nel presente articolo si applicano anche alle autoscuole che, pur esercitando la loro attività prima dell'entrata in vigore del D.M. 317/1995, trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi contemplate al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente al 1° febbraio 1996.

9. Il non rispetto di quanto stabilito al comma 4 e 5 del presente articolo comporta l'emissione di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

## **ART. 14 - ARREDAMENTO**

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento sarà costituito almeno dai seguenti elementi:
  - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
  - b) una lavagna dimensioni minime m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
  - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per l'allievo.

## **ART. 15 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE**

.4

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami dovrà corrispondere a quanto espressamente stabilito dall'art. 6 del D.M. 17 maggio 1995, n° 317, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

2. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere provvisti di pannello/i, conformi a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti 261/98, recanti la sola scritta "SCUOLA GUIDA", ben visibile sia anteriormente che posteriormente e posta in modo da non ostacolare la visibilità del candidato o dell'istruttore.

3. Gli autoveicoli, solo di proprietà delle autoscuole, possono riportare sulla parte esterna, non a vetro, delle sue portiere anteriori la denominazione della stessa ed i soli dati relativi all'indirizzo e numero telefonico.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile dell'attività di autoscuola e/o il responsabile del Centro di istruzione devono trasmettere, entro venti giorni, all'Ufficio autoscuole della Provincia,

unitamente alla fotocopia del libretto di circolazione, un elenco aggiornato di tutti i mezzi utilizzati dalla o dalle autoscuole o dal Centro di istruzione di competenza.

5. Nel caso di variazioni del parco veicolare i responsabili delle autoscuole o dei centri di istruzione devono, con le modalità di cui al comma precedente, darne comunicazione a questa Amministrazione entro trenta giorni, dall'avvenuta variazione.

6. Non è consentito ad autoscuole, di proprietari diversi, non aderenti ad unico centro di istruzione avere la comproprietà o la disponibilità di veicoli di altre autoscuole.

7. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali B-D è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi, consenzienti.

8. I mezzi intestati al consorzio che costituisce un centro di istruzione possono essere impiegati solo per gli allievi inviati al centro di istruzione e per il tipo di insegnamento demandato dalle autoscuole consorziate.

9. Gli autoveicoli di proprietà delle autoscuole o dei centri di istruzione possono essere utilizzati per il trasporto degli allievi, dalla sede dell'autoscuola alla sede di esame, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.

10. Gli autoveicoli di cui al comma 9 per i quali esista il blocco dei doppi comandi e la rinuncia alle facilitazioni fiscali possono essere utilizzati oltre che per l'attività di scuola guida, anche per l'uso privato del titolare, con esclusione degli usi per i quali sia prevista rilascio di ulteriore autorizzazione.

11. La non ottemperanza a quanto disposto, dal presente articolo, comporta l'emissione di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 24 comma 2 del presente regolamento.

## **ART. 17 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI**

1. L'autoscuola o il Centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette

funzioni se abilitati. L'organico di un'autoscuola può, conseguentemente, essere costituito anche da un unico soggetto che può cumulare, se abilitato, le funzioni sia di insegnante di teoria che di istruttore di guida.

2. Gli insegnanti ed istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti di teoria e istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unitamente alla domanda, in carta legale, con specificate le funzioni, la seguente documentazione:

- per gli insegnanti di teoria:
  - a) fotocopia patente di guida almeno cat. B normale o speciale;
  - b) fotocopia certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti o dalla Provincia;
  - c) dichiarazione compilata dall'insegnante su apposito modello da ritirare presso la Provincia;
  - d) Marca da bollo da applicare sul tesserino.
- per gli istruttori di guida:
  - a) fotocopia patente di guida della cat. A e DE (autoscuole di tipo a) ovvero A e D (autoscuole di tipo b);
  - b) fotocopia certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti o dalla Provincia;
  - c) dichiarazione compilata dall'istruttore su apposito modello da ritirare presso la Provincia;
  - d) marca da bollo da applicare sul tesserino.

La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascerà l'apposita tessera di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni. In ogni caso di variazioni la tessera deve essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, alla Provincia.

3. L'autoscuola o il Centro di istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri di teoria e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al Centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

4. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può autorizzare il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o Centro di istruzione già autorizzati e consenzienti, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il responsabile dell'attività dovrà dimostrare l'effettiva difficoltà di reperimento di personale supplente producendo l'eventuale comunicazione di dimissioni volontarie da cui risulti il mancato preavviso oppure altra documentazione attestante l'improvvisa indisponibilità del personale in organico.

5. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori in possesso di abilitazione nonché lavoratori autonomi, anch'essi regolarmente abilitati. Il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che presta la propria attività di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida a tempo parziale presso un'autoscuola, per ottenere l'autorizzazione Provinciale e la relativa tessera di riconoscimento deve preventivamente acquisire il nulla-osta da parte dell'Ente di appartenenza e produrlo (anche in copia autenticata) alla Provincia stessa. Il personale dipendente con contratto di lavoro di diritto privato, dovrà produrre analogo nulla-osta del datore di lavoro solo qualora il contratto di appartenenza del richiedente lo preveda. L'assenza di tale previsione contrattuale andrà comunque dichiarata a cura del richiedente in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione.

6. Al personale insegnante di più autoscuole, solo se appartenenti ad unico titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi, sempre mediante preventiva autorizzazione della Provincia.

7. Nel caso di titolari di abilitazioni ad Istruttore di guida militare, residente in Provincia di Salerno, i soggetti possono ottenere la conversione in analogo abilitazione Civile, che verrà rilasciata dalla Provincia senza esame, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione del servizio, e siano in possesso dei seguenti titoli:

- Titolo di studio corrispondente a quello richiesto dal presente regolamento e/o dalla normativa in vigore per gli Istruttori di Guida;

- Patente di guida di categoria A e DE (autoscuole di tipo a) ovvero A e D (autoscuole di tipo b);
- Certificato di residenza o autocertificazione.

Unitamente al possesso dei titoli sopraelencati andrà prodotta, anche in copia autenticata, la documentazione comprovante l'abilitazione ad Istruttore di Guida Militare.

## **ART. 18 - CORSI DI INSEGNAMENTO**

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

- a) corsi normali: per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A Speciale, B Speciale, C Speciale, D Speciale;
- b) corsi speciali:
  - per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
  - per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;
  - per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;
  - per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;
  - per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;
  - per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
- c) corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del Nuovo codice della strada, l'orario delle lezioni teoriche deve essere comunicato alla Provincia, alla quale deve sempre essere comunicato tempestivamente qualsiasi variazione.

## **ART. 19 - DURATA E MODALITÀ DEI CORSI**

1 Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

- a) corsi normali:
  - almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A - A Speciale / B - B Speciale / C - C Speciale / D - D Speciale / E.
- b) corsi speciali:
  - almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
  - almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
- c) corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, per allievi minorenni:
  - almeno 12 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato, da tenersi in orari non coincidenti con quelli dei corsi normali e speciali, da articolarsi nel seguente modo:
    - almeno 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
    - almeno 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
    - almeno 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
  - il calendario completo dei corsi deve essere preventivamente comunicato alla Provincia;
  - la partecipazione al corso deve essere annotata sugli appositi registri, entro e non oltre 10 minuti dall'inizio di ogni lezione;

- per ogni corso l'allievo non può effettuare più di tre ore di assenza, nel caso si superi detto limite il corso deve essere ripetuto;
- per i corsi tenuti ad allievi maggiorenni, fermo restando l'obbligo di iscrizione negli appositi registri, la durata e le modalità dei corsi sono lasciate al giudizio dell'insegnante e del titolare dell'autoscuola.

2 La determinazione del numero delle lezioni di guida, per i soli corsi normali e speciali, non inferiori ad almeno 30 minuti ciascuna, sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola.

## **TITOLO V**

### **ART. 20 - ORARIO DI APERTURA - TARIFFE**

1. L'orario di apertura, da esporre in modo visibile nei locali dell'autoscuola o del centro, deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima disponibilità per tutte le prestazioni dovute e depositato presso la Provincia, a cui tempestivamente deve essere comunicata qualsiasi variazione.

2. L'orario di aperture per le autoscuole non può essere inferiore alle trentasei ore settimanali.

3. In materia di tariffe si recepisce in toto il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19737 del 05/06/96.

4. Le tariffe praticate, riportate su tabella vidimata e timbrata dalla Provincia, che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse e ben leggibili nei locali dell'autoscuola.

5. Oltre all'esposizione, in maniera ben visibile dell'autorizzazione è fatto obbligo di apporre ulteriore indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, l'autoscuola o il centro è posto sotto la vigilanza della Provincia e che per i reclami in merito ad eventuali irregolarità, gli stessi, devono essere indirizzati, per iscritto con firma e recapito all'Amministrazione Provinciale di Salerno – Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Autoscuole e Trasporti.

6. Il non rispetto di quanto sancito dal presente articolo comporta le sanzioni di cui all'articolo 24 comma 2 del presente Regolamento.

### **ART. 21 - REGISTRI E SCHEDE**

1 Le Autoscuole e i Centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida la data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) registro delle lezioni di guida : numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo;
- d) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al Centro di istruzione;
- e) registro di iscrizione degli allievi ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, conforme all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 30/6/03 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 30/6/03, registro obbligatorio per le sole autoscuole che organizzano detti corsi;
- f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla Legge n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317;

2. Sui documenti di cui al punto 1 non sono ammesse raschiature o abrasione, le eventuali cancellature devono essere effettuate in modo leggibile e giustificate dal responsabile;

3. Sui documenti di cui al punto 1 lett. e) non sono ammesse correzioni, raschiature o abrasioni nella zona relativa alla presenza o assenza dell'allievo;

4. Il Centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti

dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.

5. Tale Centro provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

6. Il registro di iscrizione, quelli delle lezioni teoriche/pratiche sono predisposti conformemente agli allegati al D.M. n. 317/95 e devono essere conservati a cura dell'autoscuola o del centro per cinque anni, prendendo a base la data dell'ultima iscrizione.

7. Il non rispetto di quanto stabilito dal presente articolo comporta le sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.

## **ART. 22 – PUBBLICITA'**

1. Le autoscuole e i centri di istruzione per le eventuali insegne e/o vetrofanie devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, previa esibizione dell'esatta descrizione.

2. Ai centri di istruzione, stante il loro scopo, è fatto divieto di ricorrere a qualsiasi forma pubblicitaria.

3. Le autoscuole dovranno dare preventiva comunicazione alla Provincia, depositando una copia del testo di qualsiasi forma pubblicitaria (stampa, manifesti, radio, TV, ecc.) senza sconfinare nella sleale concorrenza.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per eventuali scritte da apporre sugli autoveicoli, con esclusione di quelle di cui all'art. 16 comma 6 del presente regolamento.

5. Per l'esposizione, nei soli locali, di locandine o altro materiale pubblicitario estraneo all'attività dell'autoscuola (spettacoli teatrali, cinematografici, ecc.) non occorre preventiva autorizzazione della Provincia.

6. Il non rispetto di quanto stabilito dal presente articolo comporta le sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.

## **ART. 23 - DIPENDENTI ED ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI**

1. Oltre agli insegnanti di teoria e agli istruttori di guida, le autoscuole possono utilizzare personale di segreteria assunto ai sensi della normativa vigente per tale categoria.

2. L'autoscuola o il centro di istruzione non può consentire, in mancanza del proprio personale, l'accesso agli uffici o alle aule di personale estraneo, anche se trattasi di allievi, fatta esclusione del personale per le pulizie, se non dipendente.

2. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'autoscuola o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del Centro di istruzione devono inviare all'Ufficio Autoscuole della Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto in impiegati, insegnanti di teoria e istruttori di guida con accanto segnato il tipo di rapporto ( tempo pieno - parziale - libero professionista ), nonché la data di inizio del rapporto stesso, qualsiasi variazione deve essere comunicata entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. L'accesso agli uffici pubblici, per il disbrigo delle pratiche di competenza dell'autoscuola, è consentito solo:

- a) al titolare dell'impresa individuale;
- b) al personale dipendente (cioè iscritto nei libri paga dell'impresa individuale o della Società) munito di apposita delega con firma autenticata, o di tesserino rilasciato dalla Provincia;
- c) ai soci abilitati dall'atto costitutivo della Società;

d) al legale rappresentante della Società.

4. Il responsabile dell'attività risponde personalmente dei tesserini rilasciati ed ha l'obbligo di restituire, tempestivamente, quelli relativi al personale dimissionario.

5. Per comprovata necessità, il suddetto tesserino o delega può essere rilasciato anche ad un familiare solamente per consegna e ritiro di documenti e pratiche.

6. Il non rispetto di quanto stabilito dal presente articolo comporta l'emissione di sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.

## **ART. 24 - VIGILANZA E SANZIONI**

1. La Provincia, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle Autoscuole e sui Centri di istruzione, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza degli stessi, nel rispetto dei principi legislativi e sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a tal proposito entro il 31 gennaio di ogni anno le autoscuole ed i centri devono provvedere ad effettuare un versamento di euro 61,97 (inviando copia della ricevuta alla Provincia) sul c.c.p. n. 15244841 intestato Provincia di Salerno - Servizio Tesoreria Via Roma Salerno causale anticipo somma per eventuale visita ispettiva, l'importo della somma può variare mediante determina del Dirigente del Settore.

2. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante delle autoscuole o dei centri non conforme a quanto disposto dalle vigenti leggi e norme in materia, nonché dal presente regolamento, comporta, se non già previsto, l'emanazione di un provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 elevata a € 1.000,00 nel caso di seconda infrazione, per le infrazioni successive subentra il comma 6 del presente articolo.

3. Nel caso di visita ispettiva con rilevazione di eventuali discordanze, il versamento di cui al precedente comma 1, deve essere ripetuto entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta ispezione, provvedendo ad inviare ricevuta del versamento alla Provincia, entro gli ulteriori dieci giorni.

4. Ai sensi dell'art. 123 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, e dell'art 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le Autoscuole e i Centri sono soggetti a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia. I funzionari dell'Ufficio Autoscuole della Provincia, muniti di apposita tessera di riconoscimento sono autorizzati, ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti presso le sedi delle autoscuole e dei centri, atti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di autoscuola è stato autorizzato;
- e) capacità didattica del personale;
- f) efficienza e completezza delle attrezzature;
- g) rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- h) idoneità dei locali;
- i) regolare esecuzione dei corsi;
- j) percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi;
- k) percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami.

5. La vigilanza sulle autoscuole ed i centri può essere altresì svolta dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché da tutti gli Organi di Polizia, che in merito alle irregolarità riscontrate daranno comunicazione alla Provincia ed alle Autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

6. L'autorizzazione viene sospesa, con decreto del Dirigente responsabile del procedimento, per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente uffici provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione competente per territorio, ovvero dalla Provincia;

- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti competente per territorio, ovvero dalla Provincia, ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola;
- d) l'autoscuola o il Centro abbia subito più di due diffide o provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento, per mancata ottemperanza alle vigenti normative o al presente regolamento;

7. L'autorizzazione viene invece revocata, con decreto del Dirigente responsabile, quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) vengano meno i requisiti relativi all'idoneità dei locali;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

8. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655,99 a € 2623,96. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo codice della strada.

9. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto, unitamente all'autoscuola, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 126,03 ad € 524,79.

10. In occasione delle ispezioni viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del Centro di istruzione. Queste saranno contestate immediatamente al responsabile dell'attività, mediante consegna allo stesso, o a persona preposta all'ufficio, di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta.

11. Nel caso il verbale di ispezione non possa essere immediatamente redatto e consegnato, per motivate esigenze, al personale in servizio presso l'autoscuola ovvero il trasgressore si rifiuti di riceverlo e sottoscriverlo per ricevuta, si procederà come segue:

- a) se la sanzione da irrogare comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, l'agente accertatore tratterrà l'originale e la copia del verbale di accertamento e provvederà, successivamente,
- b)
- c) a comunicare al responsabile dell'attività l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Entro 30 giorni dall'accertamento dell'illecito si procederà, poi, all'invio del provvedimento dirigenziale di sospensione o di revoca conseguente agli accertamenti effettuati;
- d) se la sanzione da irrogare è di carattere pecuniario (indipendentemente dall'applicazione o meno di ulteriore sanzione accessoria) il procedimento amministrativo sanzionatorio seguirà le disposizioni di cui al Titolo VI del D.Lvo 30 aprile 1992 n°285.

12. Il pagamento delle sanzioni amministrative non estingue eventuali reati di cui questa Amministrazione darà tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

## **ART. 25 – ADEGUAMENTO NORMATIVO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali o statutarie.

In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

## **ART. 26 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. Per quanto riguarda provvedimenti relativi a nuove aperture di autoscuole e/o cessazioni saranno tempestivamente informate le Associazioni di categoria. Enti e Autorità competenti.

## **ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Funzionario dell'Ufficio Autoscuole, è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.
- 2.

#### **ART. 28 – NORME TRANSITORIE**

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti, qualora non esplicitamente contemplato, entro il termine tassativo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le autoscuole autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per la sola sede già operativa, non devono adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 5 commi 2 – 3 e 4.

#### **ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 389 del 23.12.95.

#### **ART. 30 – NORMA FINALE**

Il presente regolamento sarà trasmesso in copia alle autoscuole ai centri di istruzione, nonché ad Enti ed Autorità competenti operanti nella Provincia di Salerno, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.